



Da un secolo, oltre.

Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento

(emanato con D.R. n. 1033 del 23 agosto 2022 e modificato con i DD.RR. n. 221 del 28 febbraio 2023, n. 1095 del 2 agosto 2024 e n. 409 del 8 aprile 2025)

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento, ivi compresa quella a distanza, presso corsi di studio, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi per le attività di insegnamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla formazione in ambito sanitario.
3. Gli incarichi di insegnamento devono essere affidati in conformità alle disposizioni del Codice etico, ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, privilegiando, ove possibile, gli affidamenti a titolo gratuito.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per *Dipartimento competente*, il Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o, in caso di settore con doppia referenza, quello individuato dal consiglio di settore; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il Dipartimento referente del gruppo scientifico-disciplinare dell'insegnamento;

b) per *Ricercatori*, ove non ulteriormente specificato, si intendono i Ricercatori a tempo determinato e indeterminato;

c) per *attività didattica frontale*, le lezioni in aula, i seminari e le esercitazioni;

d) per *attività didattica integrativa e servizio agli studenti*:

d1) l'attività didattica integrativa che si aggiunge a quella prevista per un insegnamento (o modulo) curriculare ufficiale tenuto da un docente titolare; comprende esercitazioni, assistenza ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati in affiancamento del docente titolare e in

Da un secolo, oltre.

compresenza dello stesso; comprende altresì le ore di lezione svolte in sostituzione del docente titolare oppure in compresenza dello stesso;

d2) servizio agli studenti (ricevimento, assistenza alla preparazione degli esami di profitto e di eventuali tesi/elaborati, orientamento allo studio in entrata, in itinere e in uscita, tutorato) e partecipazione alle commissioni per esami di profitto, tesi di laurea e dottorato, nonché alle attività organizzative e di supporto correlate;

e) per *compiti didattici istituzionali dei Professori*, l'attività di didattica svolta presso i Corsi di studio, di Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione, per un numero di ore determinato con apposita delibera del Senato Accademico;

f) per *compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/2010*, l'attività di didattica svolta in conformità alla normativa di Ateneo;

g) per *compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo indeterminato*, l'attività didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al punto d);

h) per *affidamento* l'attività didattica attribuita a:

h1) professori dell'Ateneo oltre le ore obbligatorie per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

h2) ricercatori a tempo indeterminato dell'ateneo;

h3) professori e ricercatori di altre Università.

Articolo 3 (Programmazione)

1. La Scuola coordina l'offerta formativa a seguito delle proposte dei consigli dei corsi di studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti.

2. La Scuola verifica la sostenibilità delle proposte, esprime il proprio parere, anche sulla base del *budget* assegnato annualmente dall'Ateneo per gli insegnamenti a titolo retribuito, e trasmette la relativa delibera al Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, del gruppo scientifico-disciplinare, per gli atti conseguenti.

3. Nel caso di settore con doppia referenza, sia per gli affidamenti che per i contratti, le richieste provenienti dai corsi di studio sono trasmesse dalla Scuola al consiglio di settore e, per conoscenza, ai Dipartimenti referenti.

4. Il Dipartimento competente, sentito il parere della Scuola e del consiglio di settore, ove previsto, delibera le modalità di copertura degli insegnamenti e l'attribuzione della didattica integrativa, attribuendo i compiti didattici istituzionali, come definiti dall'articolo 2, a Professori e

Da un secolo, oltre.

Ricercatori dell'Ateneo. Nel caso in cui il docente afferisca ad un Dipartimento non referente del proprio settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, del proprio gruppo scientifico-disciplinare, il Dipartimento competente propone l'affidamento dell'incarico al Dipartimento di afferenza del docente che provvede al relativo conferimento.

5. Il Consiglio del Dipartimento competente, dato atto di aver attribuito a tutti i docenti di ciascun settore i compiti istituzionali per il numero di ore previsto, procede all'affidamento degli insegnamenti non coperti, previo consenso degli interessati a:

a) Professori, anche a titolo oneroso qualora i compiti didattici istituzionali eccedano il limite previsto con apposita delibera del Senato accademico;

b) Ricercatori a tempo indeterminato, solo a titolo oneroso, nel limite previsto dalla normativa di Ateneo.

6. Il Dipartimento, espletate le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, per gli insegnamenti ancora da coprire procede:

a) ad attivare una procedura selettiva per la copertura dell'insegnamento mediante:

a.1) affidamento, a titolo gratuito o oneroso, a Professori e Ricercatori di altre Università, di cui al successivo articolo 4;

a.2) contratto retribuito a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) a conferire contratti gratuiti o onerosi ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. In relazione alla procedura selettiva di cui al comma 6, lettere a.1) e a.2) del presente articolo, il Dipartimento può emanare un unico bando relativo ad entrambe le tipologie di copertura.

8. Le procedure del presente articolo si applicano anche per la copertura degli insegnamenti nelle scuole di specializzazione.

9. Le stesse procedure si applicano, altresì, per la copertura degli insegnamenti nei corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ferme restando le relative previsioni regolamentari di Ateneo.

10. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico sono dettate disposizioni attuative del presente regolamento relative alla copertura di attività didattiche non riferite a un settore scientifico-disciplinare ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre

Da un secolo, oltre.

2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a un gruppo scientifico-disciplinare.

11. Fino all'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 10 del presente articolo resta ferma la disciplina di Ateneo già vigente.

Capo II Affidamenti

Articolo 4

(Affidamento a Professori e Ricercatori di altre Università)

1. Il Direttore del Dipartimento competente indice una selezione per le specifiche esigenze didattiche, anche integrative di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Il bando deve riportare:

- a) la denominazione degli insegnamenti da affidare;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare;
- c) il numero dei crediti formativi e delle ore di didattica frontale e delle ulteriori attività;
- d) la durata dell'incarico e degli impegni successivi;
- e) la gratuità o onerosità dell'incarico e relativo importo;
- f) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
- g) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati.

3. Il bando è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento competente.

4. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.

5. Gli interessati presentano domanda di ammissione con le modalità stabilite nel bando. Alla domanda devono essere allegati il *curriculum vitae et studiorum*, con particolare riferimento ai titoli attinenti al profilo da ricoprire, e l'elenco delle pubblicazioni.

6. La selezione tra i candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da tre membri di cui almeno un Professore di prima fascia con funzioni di presidente. I componenti della Commissione sono scelti tra Professori e Ricercatori afferenti al settore concorsuale cui appartiene il settore scientifico-disciplinare

Da un secolo, oltre.

dell'attività oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, al macrosettore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti della Commissione sono scelti tra Professori e ricercatori afferenti al gruppo scientifico-disciplinare.

7. La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base della qualificazione scientifica e professionale degli stessi. In particolare, la Commissione attribuisce punteggi:

- a) al complesso delle pubblicazioni scientifiche; il bando può prevedere un numero massimo di pubblicazioni da valutare;
- b) al *curriculum vitae et studiorum*, con particolare riferimento ai titoli attinenti o connessi alla materia dell'insegnamento oggetto del bando;
- c) alla precedente attività didattica, con particolare preferenza per la materia dell'insegnamento oggetto del bando.

8. A seguito dell'approvazione degli atti della commissione, gli incarichi di insegnamento sono conferiti con deliberazione motivata del Consiglio di Dipartimento e sono comunicati agli interessati in data antecedente all'inizio dell'attività.

9. Dell'esito della procedura viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento competente.

10. Gli incarichi d'insegnamento non possono essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Capo III Contratti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 5 (Soggetti cui conferire gli incarichi)

1. Gli incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere conferiti, mediante contratti a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Articolo 6 (Incompatibilità)

1. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero

Da un secolo, oltre.

con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.¹

3. Alle selezioni non possono partecipare per un periodo di cinque anni coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del presente regolamento.

Articolo 7 **(Durata del contratto)**

1. I contratti di cui al presente capo hanno durata non inferiore a un anno accademico e non superiore a tre. Se annuali possono essere rinnovati, previa valutazione positiva del Presidente del corso di studio, per non più di due volte; se biennali possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, solo per un ulteriore anno.

2. La durata del contratto per gli insegnamenti dei corsi di studio si intende estesa all'ultima sessione di esami e di tesi dell'anno accademico di svolgimento dell'incarico.

Articolo 8 **(Procedura selettiva)**

1. Il Direttore del Dipartimento competente indice una selezione per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, di cui all'art. 3, comma 6.

2. Il bando deve riportare:

a) la descrizione dell'attività didattica;

b) l'indicazione del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare;

c) il numero delle ore di didattica;

d) la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;

e) il compenso;

¹ Comma modificato con D.R. n. 409 del 8 aprile 2025 (81417) che ha disposto la soppressione delle parole "di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79 e"

Da un secolo, oltre.

f) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;

g) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione.

3. Il bando può prevedere che la Commissione stili una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura, ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico.

4. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità.

5. Il bando è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento competente.

6. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo. In casi di urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.

7. Gli interessati presentano domanda di ammissione con le modalità stabilite nel bando. Alla domanda devono essere allegati:

a) *curriculum vitae et studiorum*, con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;

b) elenco delle pubblicazioni;

c) copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei Professori e dei Ricercatori dell'Ateneo in quiescenza.

8. La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base della qualificazione scientifica e professionale degli stessi. In particolare, la Commissione attribuisce punteggi:

a) al complesso delle pubblicazioni scientifiche; il bando può prevedere un numero massimo di pubblicazioni da valutare;

b) al *curriculum vitae et studiorum*, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere;

c) alla pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con preferenza per la materia di insegnamento oggetto del bando;

Da un secolo, oltre.

d) allo svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero nel settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando;

e) ai titoli preferenziali di cui al comma 2, lettera g) del presente articolo.

9. La procedura selettiva è effettuata da una commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da tre membri effettivi e un membro supplente per i casi di sopravvenuta indisponibilità, scelti tra i professori e ricercatori in servizio, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Della Commissione fa parte almeno un professore di prima o di seconda fascia. Almeno un componente deve afferire al gruppo scientifico-disciplinare cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione.²

10. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, è nominata un'unica Commissione.

11. In presenza di convenzioni con altri enti, le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi del comma 9 del presente articolo.

12. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

13. L'esito della procedura selettiva è approvato dal Consiglio di Dipartimento.

14. L'esito della procedura selettiva e dell'eventuale graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento referente.

Articolo 9 **(Attività didattica complessiva)**

1. Salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di centoventi ore di insegnamento per anno accademico.

2. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5,

² Comma modificato con DD.RR. n. 221 del 28 febbraio 2023 (prot.n. 44299) e n. 1095 del 2 agosto 2024 (prot. n. 184190)

Da un secolo, oltre.

comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550.

3. Con riferimento ai dottorandi di ricerca trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

4. Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 10 **(Stipula del contratto)**

1. Il contratto d'insegnamento è stipulato dal Dipartimento competente prima dell'inizio dell'attività didattica.

2. Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica, e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del presente regolamento. Il contratto si intende altresì risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del presente regolamento, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

3. Il Dipartimento provvede alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

4. Il Dipartimento competente trasmette una copia del contratto per i rispettivi adempimenti:

a) al Dipartimento sede amministrativa della Scuola o del Master;

b) alla Scuola di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

c) all'area servizi finanziari di Ateneo.

5. A conclusione dell'attività di didattica il titolare del contratto consegna una copia firmata del registro delle lezioni alla Scuola di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Gli uffici amministrativi della Scuola, dopo l'apposizione della firma del Presidente, trasmettono il registro al Dipartimento competente.

6. Il Dipartimento competente, accertato l'adempimento delle attività previste nel contratto, trasmette all'area servizi finanziari di Ateneo l'autorizzazione alla liquidazione delle spettanze.

7. Con decreto rettorale la disciplina di cui al comma 5 del presente articolo può essere aggiornata in conseguenza dell'adozione di un sistema informatico di compilazione e validazione del registro delle lezioni.

Capo IV Contratti ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 11
(Conferimento diretto ai sensi dell'articolo 23, comma 1)

1. L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui sopra, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
3. Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso è determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti del budget disponibile, per un importo pari a quello previsto al capo VI del presente regolamento, per ciascuna ora di insegnamento.
4. Il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico attestando l'alta qualificazione dell'esperto sulla base di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.
5. I contratti di cui al presente articolo sono trasmessi al Nucleo di valutazione per la verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale con l'incarico affidato, sulla base di apposite linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dello stesso Nucleo di valutazione. Le linee guida disciplinano altresì i casi in cui la verifica non è richiesta.
6. I contratti, predisposti dal Dipartimento, sono sottoscritti dal Rettore prima dell'inizio dell'attività.
7. Il contratto deve riportare:
 - a) la descrizione dell'attività didattica;
 - b) l'indicazione del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) il numero dei crediti formativi corrispondenti;
 - d) il numero delle ore di didattica;

Da un secolo, oltre.

e) la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;

f) il compenso, ove previsto.

8. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.

9. Per i contratti di cui al presente articolo trova applicazione l'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 12

(Convenzioni)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono proposte dal Consiglio del Dipartimento competente e sottoscritte dal Rettore.

2. Il Dipartimento individua il settore o i settori scientifico-disciplinari, ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il gruppo scientifico-disciplinare degli insegnamenti da coprire e propone all'ente la stipula della convenzione redatta sulla base di un modello approvato dagli organi accademici. Ove si tratti di settori con doppia referenza, il Dipartimento acquisisce in via preventiva il parere dell'altro Dipartimento referente.

3. Il Dipartimento propone la stipula della convenzione, dando atto nella delibera dell'approvazione del testo da parte dell'ente contraente, della conformità al modello approvato dagli Organi Accademici, di eventuali modifiche richieste dall'ente e, in caso di settori con doppia referenza, del parere espresso dall'altro Dipartimento referente.

4. Il Dipartimento trasmette quindi la proposta al Rettore che sottoscrive la convenzione. Qualora la convenzione non sia conforme al modello, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Articolo 13

(Conferimento diretto per chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico d'insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. La delibera è trasmessa al Rettore, che provvede alla pubblicizzazione del *curriculum* sul sito *web* dell'Ateneo e del Dipartimento e formula la proposta dell'incarico al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Da un secolo, oltre.

3. I predetti contratti sono stipulati a titolo oneroso; il relativo trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi destinati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.

4. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di due volte.

5. Per i contratti di cui al presente articolo trova applicazione l'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.

CAPO V Diritti e obblighi e trattamento previdenziale

Articolo 14

(Diritti e obblighi dei soggetti cui sono conferiti incarichi di insegnamento)

1. I titolari dell'incarico d'insegnamento, sia a titolo oneroso che gratuito, hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari *on-line* e alla casella di posta elettronica presso Unifi. L'accesso ai predetti strumenti e a ogni altro servizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.

2. I titolari dell'incarico d'insegnamento, conferito a qualsiasi titolo, sono tenuti a:

a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;

b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;

c) utilizzare il servizio *on-line* di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;

d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda *Syllabus*; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo da renderli accessibili sul sito *web* dell'Ateneo;

e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento didattico di Ateneo;

f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

3. Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

Da un secolo, oltre.

4. Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3, ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto, ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.

5. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.

6. I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano ai Consigli di corso di laurea ai sensi dell'articolo 33, comma 4-ter, dello Statuto dell'Ateneo.

7. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

8. Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 15 **(Trattamento previdenziale)**

1. In materia previdenziale i compensi erogati per affidamenti conferiti a personale docente e ricercatore sono assoggettati alla Cassa CTPS (INPS ex INPDAP), mentre i compensi erogati per contratti stipulati con collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico amministrativo e personale non dipendente dell'Ateneo sono assoggettati alla gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'intera durata dell'incarico, ivi comprese le sessioni d'esame.

CAPO VI Trattamento economico

Articolo 16 **(Trattamento economico per affidamenti e contratti)**

1. Il compenso per gli affidamenti a titolo oneroso ai Professori e per i contratti è determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità nei limiti del *budget* disponibile, tra un minimo e un massimo per ciascuna ora di insegnamento, fissati ai sensi della normativa vigente. Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

Da un secolo, oltre.

2. Entro gli importi di cui al comma 1 del presente articolo il trattamento economico è determinato in relazione a:

- a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b) il numero degli studenti;
- c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d) le disponibilità di bilancio.

3. Con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, possono essere individuate disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo.

CAPO VII Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di conferimento degli incarichi già attivate mediante la pubblicazione del bando alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto di pubblicazione del bando e si intendono confermate fino alla data di scadenza dell'incarico cui si riferiscono.

Articolo 18 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento è pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il vigente regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento, emanato con decreto rettorale 6 maggio 2019, n. 512.